




**TRIBUNALE DI LATINA**  
**Prima Sezione Civile**  
**PROCEDURE CONCORSUALI**



Pisani Bianca Rita

I giudici delegati,

sentito il Presidente del Tribunale;

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e contenere gli effetti negativi sul contenimento dell'attività giudiziaria”*;

visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*;

visto il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

visto il decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*;

rilevato che l'art. 3 del citato decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 prevede la proroga al 31 luglio 2020 del termine originariamente fissato al 30 giugno 2020 dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

visti i decreti del Presidente del Tribunale di Latina n. 6 del 09 marzo 2020, n. 10 del 18 marzo 2020, n. 13 del 1 aprile 2020, n. 15 del 14 aprile 2020 e n. 19 del 5 maggio 2020;

visto il precedente provvedimento dei Giudici delegati del 18 marzo 2020 contenente indicazioni operative

per gli ausiliari del magistrato e ritenuto opportuno, alla luce delle modifiche normative intervenute, provvedere ad integrare tale provvedimento, sempre al fine di garantire la sicurezza degli operatori incaricati nell'ambito delle procedure, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid 19;

DISPONGONO quanto segue

- I colloqui in Tribunale con i curatori fallimentari, i commissari giudiziali, i liquidatori e in generale i professionisti sono sospesi – allo stato – sino alla data del 31 luglio 2020 compreso, ferma restando la possibilità della formulazione, in via telematica, delle istanze del caso. Si invitano i professionisti all'apposizione della segnalazione dell'urgenza unicamente nei casi di atti che siano effettivamente indilazionabili;
- I curatori, i commissari giudiziali, i liquidatori ed i professionisti, al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico, sono tenuti a comunicare l'eventuale accettazione (o la mancata accettazione dello stesso) unicamente con modalità telematica, inoltrando apposita PEC alla Cancelleria Fallimentare, fino – allo stato – al 31 luglio 2020 compreso;
- Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.f., e per l'attività di inventario, il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore ed il professionista dovranno procedervi nel rispetto assoluto delle norme igienico sanitarie di cui alla normativa vigente in tema di prevenzione e contenimento dell'emergenza da Covid 19, ivi comprese eventuali disposizioni del Ministero della Salute e/o delle Autorità Sanitarie;
- Il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore ed il professionista in generale sono tenuti a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione della procedura e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività online (ad es., acquisizione canoni di locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze, ecc.). Qualora l'immobile/il bene mobile o il compendio produttivo custodito minacci pericoli per persone e cose e il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore od il professionista ne abbia conoscenza, lo stesso procederà a richiedere al giudice delegato/al tribunale l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori indifferibili di messa in sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate, nell'esecuzione di tali lavori, anche le prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti in tema di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative ed alle istruzioni operative, anche di carattere igienico-sanitario, vigenti ovvero già impartite e restano fermi eventuali e comprovati casi particolari da valutare di volta in volta.

Mandano alla Cancelleria per la sollecita comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina nonché per la sollecita comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali ed a tutti gli interessati che provvederanno immediatamente ad inserire copia del presente provvedimento agli atti di ogni singola procedura nella quale risultino da espletare gli adempimenti di cui in parte motiva (accettazione incarico, erezione inventario, apposizione di sigilli).

Si pubblichi anche sul sito internet del Tribunale di Latina.

Latina, 26/05/2020

I giudici delegati

Dott. Marco Pietricola



D.ssa Tiziana Tinessa

